

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3070 del 29/05/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MONTECOPIOLO LOC. VILLAGGIO SANTA RITA, RICHIESTA DALL'IMPRESA GLAMPING INN S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO STAGIONALE - VILLAGGIO TURISTICO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3167 del 29/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove MAGGIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MONTECOPIOLO LOC. VILLAGGIO SANTA RITA, RICHIESTA DALL'IMPRESA GLAMPING INN S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO STAGIONALE - VILLAGGIO TURISTICO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 09/04/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/67625 del 11/04/2024 – pratica Sinadoc 16125/2024 - dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa GLAMPING INN S.R.L. (C.F./P.IVA 04290280405), con sede legale in Comune di Rimini (RN) – Via Monte Titano n. 32, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto in cui si svolge attività di Campeggio Stagionale - Villaggio Turistico ubicato in Comune di Montecopiolo (RN) – Loc. Villaggio Santa Rita sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, mediante fitodepurazione, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza comunale;
- B. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- il SUAP dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia trasmetteva ad ARPAE SAC la domanda di AUA con nota PG/2024/67625 del 11/04/2024 (Prot. SUAP 6908 del 09/04/2024);
- ARPAE SAC indiceva la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013 con Prot. PG/2024/76735 del 24/04/2024;
- con nota PG/2024/86939 del 13/05/2024 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, poi trasmesse ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/87111 del 13/05/2024;
- la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell’ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 1. parere favorevole con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche sul suolo, mediante fitodepurazione, espresso dal Servizio Territoriale di Rimini, con nota interna Prot. n. PG/2024/92737 del 21/05/2024, con il quale il Servizio Territoriale di Rimini classifica lo scarico come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche sul suolo;
 2. parere dell’Azienda Speciale Comuni Riuniti, con il quale si chiede che il refluo, prima dello scarico al suolo, rispetti quanto previsto dalla DGR 1053/2003, con sistemi di

trattamento come da indicazioni in Tabella B riferite al complesso edilizio;

3. In merito all'impatto acustico la società dichiara che:

- l'attività rientra tra quelle elencate nell'allegato B del D.P.R. n. 227/2011;
- non si utilizzeranno impianti di diffusione sonora, ovvero non si svolgeranno manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- il comune di Montecopiolo, per quanto di sua competenza e per quanto dichiarato in sede di istanza, con nota Prot. n. 1656 del 27/05/2024, ha il trasmesso il nulla osta all'intervento in oggetto;

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

CONSIDERATO che in seguito all'istruttoria lo scarico oggetto del presente Provvedimento è stato classificato di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, in quanto è presente uno scarico derivante dal controlavaggio dei filtri a servizio di una piscina, e pertanto, l'Autorità Competente al rilascio del relativo titolo abilitativo è ARPAE Rimini;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa GLAMPING INN S.R.L., relativa all'impianto in cui si svolge attività di Campeggio Stagionale - Villaggio Turistico ubicato in Comune di Montecopiolo (RN) – Loc. Villaggio Santa Rita;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018, 96/2019 e 100/2023 compete al Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo ed in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa GLAMPING INN S.R.L. (C.F./P.IVA 04290280405) nella persona del

suo Rappresentante pro tempore, per impianto in cui si svolge attività di Campeggio Stagionale - Villaggio Turistico ubicato in Comune di Montecopiolo (RN) – Loc. Villaggio Santa Rita, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati e nei paragrafi di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura**,
 - ai sensi dell'art 4 comma 1 del d.P.R. n. 227/2011, in caso di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2;
 - Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Montecopiolo (RN), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Rimini e al Servizio Territoriale di Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale di Rimini;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI - AREA EST

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

Condizioni:

- la struttura ricettiva, con carattere stagionale, che comprende impianti di accoglimento degli ospiti costituiti da piazzole per camper, piazzole con unità abitative mobili, locali con bar e servizi igienici, ed infine una piscina ad uso esclusivo degli ospiti, corrisponde un carico, espresso in abitanti equivalenti, di circa 25 unità, calcolate anche sulla base di un coefficiente di contemporaneità;
- l'intero complesso sarà dotato di una rete fognaria di tipo separato che convoglierà le acque reflue domestiche, con anche i reflui derivanti dal controlavaggio dei filtri a servizio della piscina e con anche i reflui dell'area camper (raccolta scarichi serbatoi acque nere dei camper), ad un sistema di trattamento con scarico finale in fosso poderale;
- la provenienza dei reflui, considerando l'insistenza di una piscina con immissione di acque derivanti dal controlavaggio dei filtri e considerando altresì il convogliamento dei reflui di scarico delle cassette dei camper, si ritiene possa qualificare lo scarico finale derivante da acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche;
- non viene indicata la destinazione dei periodici svuotamenti parziali e/o totali della piscina, tuttavia NON E' ammissibile il convogliamento al bacino di fitodepurazione;
- i reflui derivanti dal controlavaggio dei filtri saranno inviati alla fitodepurazione previo pre-trattamento in apposita vasca di dechlorazione;
- il sistema di trattamento delle acque reflue verrà realizzato attraverso un ciclo depurativo costituito da degrassatori + vasche tipo Imhoff collocati in vari punti della rete, ed infine un sistema di trattamento finale costituito da un bacino di fitodepurazione a flusso verticale; quest'ultimo è stato progettato con un unico tubo drenante in contrasto con le indicazioni della DGR 1053/2003 che prevede l'utilizzo di "...tubi drenanti posti a distanza di circa 2 m..." l'uno dall'altro, inoltre le indicazioni della DGR prevedono l'adozione di un letto "...orizzontale e perfettamente piano...";
- perfezionando il progetto dell'impianto di fitodepurazione si ritiene, tuttavia, che il sistema di trattamento ideato possa ritenersi compatibile con gli indirizzi applicativi della Regione Emilia Romagna in materia di sistemi di trattamento delle acque reflue;
- il corpo idrico recettore viene indicato come "fosso poderale", a tale proposito manca l'autodichiarazione attestante il diritto allo scarico con cui i comproprietari del fosso concedono il nulla osta all'immissione dello stesso scarico;
- la regione Emilia Romagna, a proposito del punto precedente, con la Delib. n. 1053 del 9 giugno 2003 in materia di definizione di corpo idrico superficiale afferma quanto segue: "*Ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili).*" [punto 4 lett. C].

Prescrizioni:

1. in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo" [in rif. al punto 9 – art. 124 del D.Lgs. 152/06], nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, lo scarico in oggetto deve rispettare i valori limite di emissione

previsti per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche con recapito in corpo idrico superficiale come indicati alla Tab. D della Delib. G.R. 1053/2003;

2. per l'applicazione del criterio di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, il titolare dello scarico dovrà presentare la documentazione prevista (analisi conforme alla Tab. 1 della Delib.G.R. 1053/2003) ai fini della caratterizzazione dei reflui prodotti;
3. prima dell'attivazione dello scarico il richiedente dovrà produrre l'autodichiarazione attestante il diritto allo scarico con il nulla osta dei proprietari del fosso poderale;
4. prima dell'attivazione dello scarico, il richiedente dovrà produrre una tavola tecnica attestante la conformità del bacino di fitodepurazione, secondo gli indirizzi tecnici della DGR n. 1053/2003, progettato con un adeguato sistema drenante realizzato con tubi drenanti collocati a 2 m uno dall'altro e letto perfettamente piano;
5. prima della messa in esercizio della piscina il richiedente dovrà relazionare circa le modalità che intende adottare nelle periodiche operazioni di svuotamento, anche parziale della vasca, avendo cura di evitare il convogliamento dei reflui al bacino di fitodepurazione.
6. dovrà essere mantenuto accessibile ed utilizzabile un idoneo punto di campionamento dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue ed immediatamente prima del corpo recettore dello scarico;
7. le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere svolte da personale qualificato almeno 1 volta all'anno, comprendendo interventi di ispezione e spurgo dei trattamenti primari (degrassatori e fosse Imhoff); riguardo alla gestione del bacino di fitodepurazione, per mantenere la funzione di evotraspirazione delle piante, è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione; per altitudini superiori a 800 metri si consiglia l'uso di strati di paglia per proteggere gli apparati radicali;
8. tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro, da tenersi presso l'impianto che origina lo scarico, insieme alla documentazione fiscale (F.I.R.) che attesti il conferimento dei rifiuti prodotti a disposizione degli organi di controllo;
9. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.